



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
Atti Consiglio... 813/A ..... X Legislatura

h.

*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **301** del 28/12/2017

Modifica artt.3, 9 e 12 della L.R. n.29/2017 (Legge istitutiva dell'Agencia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale - A.Re.S.S.)



## RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Con legge regionale n°29 del 24.07.2017 è stata disposta l'istituzione dell'Agenzia Regionale strategica per la Salute e il Sociale (A.Re.S.S.) quale organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione a supporto della definizione e gestione delle politiche in materia sociale e sanitaria, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, contestualmente procedendo all'abrogazione della legge Regione Puglia 24/2001 ed alla soppressione dell'Agenzia Regionale Sanitaria ivi prevista (A.Re.S.).

Con parere prot. 4785 del 18.09.2017, trasmesso dal Dipartimento per gli Affari Regionali, il Ministero della Salute ha formulato alcune perplessità in ordine al testo della legge regionale 24.07.2017 n°29.

In particolare:

1. in ordine alla rubricazione delle competenze dell'ARESS ed in particolare alla riferibilità alla stessa di *"programmazione della rete dei servizi sanitari (ospedalieri e territoriali), sociosanitari e sociali e delle relative interconnessioni funzionali e strutturali"*, si ritiene accogliere le osservazioni del Ministero. Infatti, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n°433, riportante l'adozione del modello organizzativo denominato *"Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA"*, nel disciplinare e regolamentare il flusso sistemico della governance della Regione Puglia prevede espressamente che il core dell'attività di exploration delle Agenzie strategiche si coniughi con il rappresentare le realtà organizzative che più di ogni altra esprimono la capacità di sviluppare percorsi di ricerca, di individuare traiettorie di innovazione e di sperimentarle. La loro ridefinizione (in linea con l'analisi dei bisogni operata dal management) deve tenere conto della peculiarità delle missioni istituzionali di ogni ente costituendo per essi lo strumento operativo più importante al fine di modificare modelli organizzativi obsoleti e di affrontare la sfida del cambiamento imposto da variazioni dell'ambiente, della normativa, della politica regionale o da innovazioni organizzative e scientifico-tecnologiche significative. E' pertanto in re ipsa che le funzioni dell'Agenzia siano di proposta ed innovazione, e non possa la stessa sostituirsi al Dipartimento di promozione della Salute, del benessere Sociale e dello Sport per tutti nelle attività di governance del processo di attuazione del Programma Operativo 2016/2018. La dizione utilizzata in sede di redazione del DDL riporta sul punto un mero errore materiale, per il quale si ravvisa la necessità di adottare provvedimento di rettifica, in ottemperanza a quanto suggerito dal Ministero;
2. con riferimento alle osservazioni relative alla determinazione della dotazione finanziaria dell'ARESS con contributo ordinario individuato a valere sul Fondo Sanitario Regionale *"per l'integrale finanziamento della spesa per il personale, ivi incluso il Direttore Generale"*, nella previsione di cui all'art. 9 comma 3 lettera a) della LR 29/2017, si evidenzia quanto segue. A parere del Ministero della Salute tale previsione collimerebbe con le prescrizioni di cui all'art. 1 comma 174 legge 30.12.2004 n°311, nella parte in cui la stessa norma impone alle Regioni impegnate in Piani di Rientro del disavanzo sanitario di effettuare spese non obbligatorie; ritiene lo stesso Ministero che pertanto la stessa previsione regionale comporterebbe presunta violazione dell'art. 117 comma 3 della Costituzione. In via preliminare e per inciso, nel rispetto dei generali principi ispiratori della legge regionale 29/2017 occorre invocare il principio di prevalenza, atteso che gli interventi e le funzioni attribuite dall'art. 3 della stessa legge 29/2017 all'ARESS non sono funzioni sociali pure ma solo ed esclusivamente funzioni sociali commiste a quelle sanitarie ed asservite alle stesse, con prevalenza del profilo sanitario; nello specifico l'ARESS è deputata ad occuparsi di studi delle determinanti sociali di salute, e studi degli effetti sociali di un iniquo accesso ai servizi sanitari e la formulazione di proposte risolutive in tal senso. La Regione Puglia, nel rispetto del principio di invarianza della spesa pubblica, qualora dovesse ritenere di trasferire all'ARESS funzioni





3.

strettamente sociali, provvederà conseguentemente al trasferimento delle relative risorse strumentali, economiche e di personale, e quindi alla disciplina con successivo diverso provvedimento dell'imputabilità dei costi di tali funzioni; per tali funzioni l'Agenzia opererà con rendicontazione separata delle funzioni sociali, in relazione alla differente fonte di finanziamento. Si ravvisa a tal fine l'opportunità, di apportare il conseguente correttivo all'art. 9 della n°29/2017, elidendo la seconda parte del comma 3 lettera a) punto 1), ed aggiungendo il comma 5 con il seguente testo: **"5. L'A.R.e.S.S. si dota di un sistema contabile che garantisca la rendicontazione separata delle funzioni in base alle fonti di finanziamento."** Inoltre, sempre nell'ambito dell'art. 9, si ravvisa l'opportunità, di aggiungere l'inciso finale al comma 4 con il seguente testo: **"fatti salvi comunque i vincoli di finanza pubblica."**

Infine si evidenzia la necessità di sostituire il comma 1 dell'art. 12 con il seguente testo, per una migliore comprensione dello stesso: **"Alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia regionale sanitaria (di seguito A.Re.S.), di cui alla legge regionale Puglia 13 agosto 2001, n. 24, è soppressa."**

Il presente provvedimento non comporta gli adempimenti di cui all'art. 34 della L.R. n. 28/2001.

Il Presidente della Giunta Regionale  
(Dott. Michele Emiliano)



DDL ""Modifica artt. 3, 9 e 12 della L.R. n. 29/2017 (Legge istitutiva dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale -A.Re.S.S.)" 4.

Art. 1

(Modifica art. 3 della L.R. n. 29/2017)

1. All'art. 3 comma 1 lettera b) della Legge Regionale n. 29/2017 prima della parola "programmazione" sono aggiunte le parole: "proposta per la".
2. All'art. 3 comma 1 lettera e) della Legge Regionale n. 29/2017 dopo le parole "socio sanitario" sono aggiunte le parole: "in coerenza con la programmazione ospedaliera".

Art. 2

(Modifica art. 9 della L.R. n. 29/2017)

1. All'art. 9 comma 3 lettera a) della Legge Regionale n. 29/2017 sono eliminate le parole "nonché per l'integrale finanziamento della spesa per il personale, ivi incluso il Direttore Generale".
2. All'art. 9 comma 4 della Legge Regionale n. 29/2017 dopo la parola "sociale" sono aggiunte le parole "fatti salvi comunque i vincoli di finanza pubblica".
3. All'art. 9 della Legge Regionale n. 29/2017 è aggiunto il comma 5: "L'A.Re.S.S. si dota di un sistema contabile che garantisca la rendicontazione separata delle funzioni in base alle fonti di finanziamento".

Art. 3

(Modifica art. 12 della L.R. n. 29/2017)

1. All'art. 12 comma della Legge Regionale n. 29/2017 è integralmente sostituito con "Alla data di entrata in vigore della presente Legge, l'Agenzia regionale sanitaria (di seguito A.Re.S) di cui alla Legge Regionale della Puglia 13/08/2001 n. 24, è soppressa".

Il Presidente della Giunta Regionale  
(Dott. Michele Emiliano)

UFFICIO REGIONALE PUGLIA  
DIREZIONE REGIONALE  
CANTIERE

